



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 213 DEL 30/07/2019

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTÀ DELL'AQUILA

**Oggetto: ricorso in opposizione alla stima espropriativa causa civile iscritta al R.G. 19/2013
Villa Properzi Curti - trasferimento somme al Comune dell'Aquila per esecuzione sentenza
n. 2279/2018 Corte di Appello di L'Aquila**

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di l'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di l'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di l'Aquila;

Vista l'intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di l'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di l'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 febbraio 2019, registrato dalla Corte dei Conti l'11 marzo 2019, n. 571, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dalla data del decreto e per la durata di tre anni;

Visto il contratto sottoscritto in data 18 febbraio 2019 tra l'Ing. Salvatore Giuseppe Duilio Provenzano ed il Sindaco dell'Aquila Dott. Pierluigi Biondi ed avente durata fino al 31 dicembre 2020;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità";

Richiamato l'art. 29 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sulle controversie in materia di opposizione alla stima nelle espropriazioni per pubblica utilità;

Vista la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 2279/2018 pubbl. 5/12/2018 nella causa civile iscritta al n. 19 del ruolo generale dell'anno 2013 promossa da Villa Properzi Curti Srl, Properzi Curti Carlo, Properzi Curti Giovanni, Properzi Curti Stefano, Properzi Curti Francesco, Properzi Curti Umberto, Properzi Curti Roberto, Properzi Curti Giancarlo, Mo Mirella, Ambrosio Alessandro, Ambrosio Paolo, contro il Comune dell'Aquila, avente ad oggetto l'opposizione alla stima di indennità di espropriazione ex artt. 29 d.lgs. 150/2011 e 54 d.p.r. 327/2001 di vari fondi siti in L'Aquila, occupati in via di urgenza dal Commissario Delegato per la Ricostruzione per la

realizzazione di edilizia residenziale e connesse opere di urbanizzazione e servizi, a seguito dell'evento sismico del 6/04/2009 (prot. UCE n. 853 dell'8/02/2019);

Vista la nota prot. UCE 8580 del 28/06/2018 con la quale l'Ufficio Centralizzato Espropri trasmetteva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila un primo gruppo di sentenze aventi il medesimo oggetto di quella in questione al fine di chiarire la sussistenza dell'obbligo in capo all'Ufficio Speciale al trasferimento al Comune dell'Aquila delle somme riportate in sentenza;

Vista la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita dall'Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 14984 del 28/12/2018, nella quale si afferma, in riferimento alle citate sentenze, che “*non sussistono dubbi circa l'obbligo, in capo a codesto Ufficio, di integrare gli importi messi a disposizione del Comune*”;

Vista la nota prot. UCE 2583 del 2/04/2019 con la quale l'Ufficio Centralizzato Espropri chiedeva all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila ulteriori delucidazioni in merito al trasferimento al Comune dell'Aquila delle somme riportate in sentenza;

Vista la nota di riscontro dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, acquisita dall'Ufficio Centralizzato Espropri con prot. 3202 del 17/04/2019, nella quale si afferma che “*in tutti i casi in cui si sia in presenza decisioni giurisdizionali che abbiano dato atto della incongruità delle somme qualificate dall'organo tecnico amministrativo ai fini dell'esproprio, debbano essere riconosciuti anche gli accessori di legge*”;

Vista la nota del Comune dell'Aquila acquisita al prot. USRA n. 6240 del 4/07/2019 con la quale viene richiesto il trasferimento dei fondi necessari alla liquidazione della sentenza di condanna in parola;

Preso atto che la Corte di Appello di L'Aquila con la sentenza n. 2279/2018:

- determina l'indennità di espropriazione relativa alla particella 54, fol 26 NCT L'Aquila – Bazzano, in complessivi € 152.280,00 oltre interessi legali sulla parte non depositata dall'8/11/2013 fino al deposito;
- determina l'indennità di occupazione temporanea dell'immobile suindicato in € 41.242,50 oltre interessi legali da ogni singola scadenza annuale successiva al 14/05/2009 fino al primo deposito quanto ad € 40.326,00 e, quanto al residuo, fino al deposito;
- ordina al Comune dell'Aquila di depositare le somme di cui sopra, detratto quanto già depositato in corso di procedura espropriativa, presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila;
- compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
- pone a definitivo carico di parte attrice le spese di CTU come liquidate in corso di causa;

Preso atto che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, con autorizzazione min. n. 353 del 31/07/2012 provvedeva al deposito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, della somma complessiva di € 189.222,00 di cui € 148.896,00 a titolo di indennità di esproprio ed € 40.326,00 a titolo di indennità di occupazione;

Considerato pertanto che, relativamente alle indennità, l'importo da trasferire al Comune dell'Aquila, pari agli importi stabiliti in sentenza, detratto quanto già depositato dal Dipartimento della Protezione Civile con l'autorizzazione sopra richiamata, ammonta ad € **4.300,50** di cui € 3.384,00 a titolo di indennità di espropriazione ed € 916,50 a titolo di indennità di occupazione;

Ritenuto altresì di dover trasferire la quota relativa agli interessi legali, valutati complessivamente in € **2.522,91** di cui € 2.419,30 maturati sull'indennità di occupazione a partire dal 27/08/2009 fino al 30/09/2019 ed € 1.320,82 maturati sull'indennità di esproprio a partire dal 31/03/2016 fino al

30/09/2019;

Considerato che la valutazione degli interessi legali viene effettuata fino al 30/09/2019, data ritenuta congrua per consentire il deposito delle somme da parte del Comune dell'Aquila presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, e per effettuare il versamento agli aventi diritto da parte di quest'ultimo;

Ritenuto infine di dover trasferire al Comune dell'Aquila l'ulteriore somma di € 1.389,25 pari alla metà delle spese di registrazione della sentenza in questione;

Considerato che il Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila ha corrisposto ai ricorrenti la somma complessiva di € 647,37 a titolo di interessi maturati sui depositi svincolati, come comunicato dal MEF con nota acquisita al prot. UCE n. 5255 dell'11/06/2019, e ritenuto di dover detrarre tale somma dall'importo complessivo da trasferire al Comune dell'Aquila;

Ritenuto pertanto di dover trasferire al Comune dell'Aquila la somma complessiva di € 7.565,29 derivante dagli importi sopra descritti e riepilogati nella seguente tabella:

<i>Tipologia del trasferimento</i>	<i>Importo</i>
Indennizzo di esproprio e di occupazione	€ 4.300,50
Interessi legati maturati sulle somme non depositate	€ 2.522,91
Spese di registrazione sentenza	€ 1.389,25
<i>Quota interessi su deposito corrisposta dal MEF ai ricorrenti - da detrarre</i>	- € 647,37
Somma complessiva da trasferire	€ 7.565,29

Tenuto conto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti la presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 “Liquidazione indennizzi espropri”, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);

Tutto ciò visto e considerato, il Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Città dell'Aquila

DETERMINA

1. di considerare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di trasferire al Comune dell'Aquila, in esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila n. 2279/2018 pubbl. 5/12/2018 nella causa civile iscritta al n. 19 del ruolo generale dell'anno 2013 promossa da Villa Properzi Curti Srl, Properzi Curti Carlo, Properzi Curti Giovanni, Properzi Curti Stefano, Properzi Curti Francesco, Properzi Curti Umberto, Properzi Curti Roberto, Properzi Curti Giancarlo, Mo Mirella, Ambrosio Alessandro, Ambrosio Paolo, contro il Comune dell'Aquila, la somma complessiva di € 7.565,29 (settemilacinquecento-sessantacinque/29) secondo la ripartizione stabilita nella tabella riportata in premessa;

3. di dare atto che agli oneri derivanti dalla presente determinazione si provvede a valere sulle risorse previste dalla O.P.C.M 4013/2012, art. 20 "Liquidazione indennizzi espropri", giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria n. 5730 che presenta la necessaria disponibilità (05.01.01);
4. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila.

L'Aquila, 30 luglio 2019

**Il titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila**
Ing. Salvatore Giuseppe D'Urso Provenzano

